

D.D.S. n. 20/2018

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche,

approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.

11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato

dall'art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 27/02/2018 prot. 46184 della ditta Sapuppo Anna Maria,

intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'attraversamento sotto alveo del

Torrente Lagani, in territorio del Comune di Catania con tubazione per il

trasporto di acqua emunta dal pozzo ordinario sito in contrada " "

Terrebianche", foglio 34 particella 286 del Comune di Misterbianco, di

proprietà della Sig.ra Sapuppo Anna Maria per uso irriguo dei terreni

coltivati ad agrumeto;

VISTA la nota n°67453 del 21/03/2018 con la quale questo Ufficio ha espresso

parere idraulico favorevole per il trasporto di acqua emunta dal pozzo ordinario sito in contrada "Terrebianche";

VISTE le quietanze di pagamento trasmesse con nota assunta al prot. n.85710 di quest'Ufficio in data 13/04/2018, relative alle annualità pregresse fino al 2018, pari a 1056,25 (millecinquantasei/25), la cauzione di 211,25 (duecentoundici/25), il canone dell'anno 2018 di 211,25 (duecentoundici/25);

VISTO il P.A.I. da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in area a pericolosità geomorfologica mentre nella carta della pericolosità idraulica è indicata come P2;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

CONSIDERATO che per effetto delle predette opere può essere assentito la concessione per anni 6 (sei) decorrenti dal 21/03/2018 e che per l'anno 2018 il canone annuo ammonta ad € 211,25 (euro duecentoundici/25) ;

RITENUTO di assentire alla Sig.ra Sapuppo Anna Maria il rinnovo della concessione di che trattasi;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla Sig.ra Sapuppo Anna Maria la concessione per l'attraversamento sotto alveo del Torrente Lagani in territorio del Comune di Catania, così come evidenziato nel Parere di Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Catania n. 67453 del 21/03/2018. alle condizioni in esso riportate;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 21/03/2018, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del

canone annuo anticipato di € 211,25 (euro duecentoundici/25) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT previsti;

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2019, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 Maggio di ogni anno, mediante bonifico bancario all'IBAN IT33C0200816939000300005449 intestato a **"Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.a.**, con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento ed il capitolo di entrata relativo **2622**.

Art. 4 A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di € 211,25 (euro duecentoundici/25) tramite bonifico ;

L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei

crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombrata di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del

buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinunzia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 19 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 20 Per quanto non previsto nella presente Concessione valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia idraulica fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 21 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretende compensi di sorta.

Art. 22 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, 09 MAG, 2018

Il Dirigente dell' U.O. 9
(dott. ing. Giovanni Spampinato)

103547
Il Dirigente Capo Servizio
(dott. ing. S. G. Ragusa)